



Giustizia Sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

**Decisione n. 03 /2013**

**riunita con l'intervento dei Signori**

|                  |                     |                   |
|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>RICCIULLI</b> | <b>Avv. Antonio</b> | <b>Presidente</b> |
| <b>BARLUZZI</b>  | <b>Avv. Alberto</b> | <b>Componente</b> |
| <b>PENNISI</b>   | <b>Avv. Fabio</b>   | <b>Componente</b> |

**sul ricorso in appello della A.S.D. NUOVO TENNISTAVOLO CAMUNO, avverso Le decisioni arbitrali adottate nel match di Campionato di serie B2 girone C fra ASD Nuovo T.T. Camuno e Tennistavolo Reggio Emilia del 12 maggio 2013 ha pronunciato la seguente**

#### DECISIONE

con ricorso in data 15.5.2013 pervenuto il 20.5 successivo, ASD Nuovo Tennis Tavolo Camuno ha proposto appello avverso *“le decisioni arbitrali adottate nel match di Campionato di Serie B2-girone C fra ASD Nuovo TT Camuno e Tennis Tavolo Reggio Emilia del 12.5.2013”* lamentando un'errata valutazione da parte dell'Arbitro in ordine alla regolarità della racchetta utilizzata dal proprio atleta Marco Valcarengi, il cui uso veniva allo stesso impedito poiché *“non vi erano 10 puntini in un centimetro quadrato, ma bensì 9,5”*.

Egli, quindi, disputava regolarmente l'incontro avvalendosi tuttavia di altra e diversa racchetta messa a disposizione da un compagno.

In ragione di quanto precede, il sodalizio appellante concludeva domandando in via principale *“che le vengano concessi i 2 punti relativi alla disputa del match “sfalsato” svoltosi il 12 maggio 2013 , e conseguentemente il diritto di partecipare al Campionato di Serie B2 Nazionale per la stagione 2013/2014”* richiedendo, in subordine, la ripetizione dell'intero incontro e il risarcimento dei danni pretesamente subiti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è inammissibile.

Ed invero, a norma degli artt. 59 n. 7 Statuto FITET e 25 nn. 5 e 6 R. Giustizia, la CAF giudica in grado di appello unicamente sui ricorsi contro le decisioni della Commissione Nazionale Disciplinare, del Giudice Unico Nazionale e del Giudice Unico Regionale.

**ITTF • ETTU**

Viceversa, il caso di specie è regolato dall'art. 38.4 Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale, in base al quale la decisione dell'Arbitro su questioni tecniche e/o in materia di interpretazione del regolamento di gioco può essere appellata (non con successivo ricorso dinanzi alla CAF ma) immediatamente, a pena di successiva improponibilità, promuovendo, anche verbalmente, l'intervento del Giudice Arbitro, il quale decide seduta stante, facendo poi riprendere il gioco col punteggio che resta definito dalla sua decisione.

E' dunque evidente che in base al combinato disposto delle norme citate, trattandosi, a tutto concedere, di errore tecnico (non evidenziato dagli atti ufficiali né dal rapporto dell'Arbitro sulla gara - infatti portata a termine e regolarmente omologata - costituente fonte primaria di prova) il ricorso proposto ASD Nuovo Tennis Tavolo Camuno esula in ogni caso dalla competenza di questa Commissione.

**P.Q.M.**

Dichiara l'appello inammissibile.

Dispone incamerarsi la tassa.

Roma, lì 7 giugno 2013

f.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli